DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA AI CIECHI CIVILI

Art. 13

Durata del mandato delle commissioni sanitarie

Le commissioni sanitarie di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle commissioni deve essere nominato, con le stesse modalita', un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo. A ciascun componente delle predette commissioni, estraneo all'amministrazione statale, e' corrisposto un gettone di presenza, la cui misura verra' fissata dal Ministero della sanita', di concerto con quello del tesoro.

Versione in vigore dal 8 luglio 1970, non più in vigore dal 22 giugno 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili
Estremi	Legge 27 maggio 1970, n. 382
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-assistenza-ai-ciechi-civili/art-13-durata-del-mandato-delle-commissioni-sanitarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it